



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 1<sup>o</sup> giugno 2021  
(OR. en)

8522/21

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0074 (NLE)**

---

---

ACP 33  
FIN 335  
PTOM 8  
DEVGEN 84

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO in merito alla modifica della decisione n. 3/2016 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE sul centro per lo sviluppo delle imprese

---

PROGETTO

**DECISIONE (UE) 2021/...**  
**DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE**

**del ...**

**in merito alla modifica della decisione n. 3/2016 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE  
sul centro per lo sviluppo delle imprese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> GU CE L 317 del 15.12.2000, pag. 3

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000<sup>1</sup> ("accordo di partenariato ACP-UE"), il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori ACP-UE.
- (2) Nella sua 39ª sessione del 19 e 20 giugno 2014 a Nairobi, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del centro per lo sviluppo delle imprese ("CSI"). A tal fine il Consiglio dei ministri ACP-UE ha deciso di delegare al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di portare avanti la procedura ai fini dell'adozione delle decisioni necessarie.
- (3) Il 12 luglio 2016 il Comitato degli ambasciatori ACP-UE ha adottato la decisione n. 3/2016<sup>2</sup>, che modifica l'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE al fine di introdurre le necessarie modifiche, istituire il nuovo quadro giuridico del CSI a decorrere dal 1° gennaio 2017, e mantenere, a decorrere da tale data, la personalità giuridica del CSI unicamente ai fini della sua liquidazione.

---

<sup>1</sup> Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU CE L 317 del 15.12.2000, pag.3).

<sup>2</sup> Decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 12 luglio 2016, relativa alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE [2016/1163] (GU L 192 del 16.7.2016, pag. 77).

- (4) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3/2016 il curatore deve garantire l'attuazione della fase passiva, nella quale il CSI deve esistere unicamente ai fini della sua liquidazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017 per un periodo di 4 anni o, se anteriore, fino a che il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.
- (5) Il CSI non ha estinto tutte le sue passività né realizzato tutte le sue attività entro il 31 dicembre 2020. È pertanto necessario modificare la decisione n. 3/2016 per assicurare l'attuazione della fase passiva durante la gestione del curatore e concludere tale fase. Al fine di assicurare continuità della fase passiva, la modifica della decisione n. 3/2016 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nel Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito al CSI è la seguente: sostituire l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 3/2016 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE con il seguente:

- "1. La Commissione europea stipula un contratto con un curatore per garantire l'attuazione della fase passiva a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2017 fino a che il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività."

*Articolo 2*

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2021.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio dei ministri ACP-EU*

*Per il Comitato degli ambasciatori ACP-  
UE  
Il presidente*